

COMUNE DI MONTAIONE

Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare

(approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2002)

ART. 1

DEFINIZIONE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Montaione, istituito con delibera C.C. n. 94 del 24.09.1993, è un servizio socio-assistenziale di base, orientato in senso preventivo, di recupero e di sostegno ed è in parte integrante della rete dei servizi territoriali.

ART. 2

FINALITA'

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha le seguenti finalità:

- 1) sostenere nuclei familiari in difficoltà;
- 2) prevenire l'istituzionalizzazione in strutture residenziali, puntando al mantenimento della persona al proprio domicilio;
- 3) promuovere la massima attivazione delle residue capacità dell'utente;
- 4) evitare l'isolamento e sostenere le persone in difficoltà favorendone l'inserimento e la partecipazione alla vita sociale.

ART. 3

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende:

- attività di aiuto domestico, igiene personale, somministrazione pasti ed altri interventi rivolti alla persona, nonché servizi generali di supporto (quali servizio di lavanderia, disbrigo commissioni, ecc...)

Tali attività sono integrate da prestazioni sanitarie, curative e riabilitative erogate a livello distrettuale dall'Azienda USL 11.

ART. 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Montaione;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
- c) in via d'urgenza, coloro che occasionalmente si trovano nel territorio del Comune e limitatamente al tempo necessario al rientro nel luogo di provenienza;
- d) minori cittadini italiani e minori stranieri, anche nel caso di mancanza di residenza.

Destinatari di tali prestazioni sono i singoli o i nuclei familiari con bisogni sanitari e/o sociali che ne limitano l'autonomia e che si trovano in condizioni socio-economiche tali da non consentire di risolvere il problema con le proprie capacità e mezzi.

Per ogni situazione dovrà essere formulato un progetto di intervento, con tempi definiti, da parte del servizio sociale e degli eventuali servizi specialistici interessati.

ART. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono erogate tramite personale del Comune o dipendente da cooperative convenzionate.

Tutte le prestazioni hanno carattere temporaneo e sono rinnovabili previa verifica della situazione da parte degli operatori competenti.

A supporto del servizio domiciliare possono essere erogati servizi quali mensa e lavanderia per favorire la permanenza del cittadino al proprio domicilio.

ART. 6 **REQUISITI PER L'ACCESSO**

Per l'accesso per le prestazioni indicate all'art. 3 sono richieste:

- una parziale o totale incapacità fisica o psichica della persona e carenza di supporti assistenziali adeguati ai bisogni;
- una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo;
- difficoltà di minori connessa a handicap, tossicodipendenza, devianze, disturbi comportamentali o problematiche sociali;
- un reddito, secondo quanto stabilito da apposita delibera.

ART. 7 **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO**

Per l'accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare occorre presentare, apposita domanda, da parte dell'interessato o di un familiare, indirizzata al Funzionario Responsabile del Servizio Socio-assistenziale (Ufficio Servizio Sociale) del Comune, contenente:

- i motivi per i quali si chiede l'attivazione del servizio e autocertificazione relativa ai redditi mensili percepiti dal nucleo familiare della persona richiedente la prestazione domiciliare.

Il Servizio Sociale può proporre, l'attivazione motivata, per motivi particolari, dell'intervento, anche in deroga ai requisiti richiesti per l'ammissione alle prestazioni.

ART. 8 **CRITERI DI VALUTAZIONE**

L'accesso all'intervento sarà valutato sulla base di un'analisi integrata dei bisogni e delle problematiche presenti nell'ambito familiare e nel contesto di riferimento della persona o della famiglia stessa.

Il superamento del reddito previsto per l'accesso alle prestazioni del Servizio, potrà non essere tenuto conto, su proposta del Servizio Sociale, in considerazione di particolari situazioni di gravità:

- grave disagio sociale e/o assistenziale;
- non differibilità degli interventi, in considerazione della gravità della situazione psico-fisica, sociale e assistenziale;
- presenza di supporti assistenziali non adeguati ai bisogni;
- particolare gravità delle condizioni psico-fisiche della persona.

Nel caso di risorse limitate sarà data la priorità, per l'attivazione del servizio, alle situazioni che presentino le situazioni di gravità, precedentemente indicate.

ART. 9 **REVOCA E MODIFICA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Le prestazioni possono essere modificate o revocate in relazione al cambiamento delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche dell'utente o del nucleo familiare o in caso di trasferimento dell'utente in altro Comune.

Qualsiasi variazione di reddito, della composizione del nucleo familiare o di altro elemento dichiarato nella richiesta della prestazione, deve essere comunicato al Servizio di Assistenza Sociale. In caso di inadempimento saranno valutati i provvedimenti di revoca o modifica dell'intervento.

ART. 10
PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il personale utilizzato, per l'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare fa parte dell'U.O. Servizio Sociale.

Il Servizio si articola di norma, su 6 giorni settimanali, esclusi i giorni festivi. Le prestazioni sono fornite di solito la mattina.

Data la natura del servizio, l'orario potrà subire delle variazioni, per situazioni di urgenza ed eccezionali, in accordo con quanto disposto dal Responsabile dell'U.O. Servizio Sociale.

ART. 11
PROCEDURE

La raccolta e la registrazione delle domande sarà curata dall'U.O. Servizio Sociale del Servizio Socio-Assistenziale del Comune.

L'assistente sociale conclusi gli accertamenti e le verifiche di competenza, istruisce la relativa pratica che inoltra, con la documentazione necessaria e la proposta, al Funzionario Responsabile Servizio Socio-Assistenziale, che esamina la regolarità della proposta.

Nel caso si verificano situazioni eccezionali ed imprevedibili o nel caso di dimissioni protette dall'ospedale e di comprovata urgenza, l'assistente sociale, previo parere favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio socio-assistenziale, provvederà ad attivare il servizio di assistenza domiciliare nei modi e nelle forme ritenute più idonee.

L'esito della richiesta viene formalmente comunicato al richiedente. Nel caso di rifiuto della domanda sarà fornita la relativa motivazione.

L'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Nei casi di comprovata urgenza e non differibilità delle prestazioni, il Servizio dovrà essere attivato non oltre 3 giorni (non festivi) dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di rifiuto dell'intervento proposto, su istanza diretta del servizio sociale, l'utente deve firmare apposita dichiarazione di rinuncia.

Il richiedente può presentare istanza di ricorso contro le decisioni prese, inviando lettera raccomandata indirizzata al Funzionario Responsabile del Servizio socio-assistenziale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

La risposta a tale ricorso dovrà essere comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.